

Al Dirigente Scolastico

I.P.S.I.A. "Parma" Saronno

e p.c. al D.S.G.A.

e p.c. alla RSU

Oggetto: ferie e riposi compensativi

Da segnalazioni ci risulta che l'amministrazione che lei rappresenta ha erroneamente decurtato al personale ATA ore di straordinario regolarmente autorizzate per coprire prefestivi e giorni di sospensioni delle attività didattiche.

Come indicato dall'art. 87, comma 3, del DL 18/2020, nonché dalla nota MI 18 marzo 2020, n. 392 e dalla circolare 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, "in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, prima di esentare motivatamente i dipendenti dal servizio, si può ricorrere, tra gli altri, allo strumento della banca ore".

Per il settore scuola, compreso nell'ambito del comparto istruzione e ricerca, la contrattazione collettiva non ha inteso disciplinare l'istituto alternativo della "banca ore". Le modalità con le quali il personale scolastico può fruire dei riposi compensativi restano quelli indicati dall'art.54 del CCNL 2006/09, che li prevede nel periodo di sospensione delle attività didattiche (a domanda) e con riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica. L'art.5 del D.Lgs. 66/2003 "Attuazione delle direttive CEE concernente aspetti dell'organizzazione del lavoro", al comma 2, prevede che "... i contratti collettivi regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario". Al comma 5 del medesimo decreto legislativo, al secondo periodo si stabilisce che "I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi". Il CCNL Scuola 2006/09, all'art.54 nel disciplinare i ritardi, i recuperi e i riposi compensativi del personale ATA, prevede, al comma 4, che "Se il dipendente, per esigenze di servizio e preve disposizioni impartite, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo, maturate a tale titolo, potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica.


Pertanto, l'amministrazione non può decurtare le ore di straordinario regolarmente autorizzate per coprire giorni prefestivi o giorni di sospensione delle attività didattiche tranne il caso in cui sia il lavoratore a farne espressa richiesta.

Per tanto i giorni prefestivi relativi a Pasqua devono essere coperti prioritariamente a domanda con giorni di ferie già maturate nell'a.s. 2018-19 (da fruire improrogabilmente, pena la prescrizione, entro il 30 aprile del 2020) in subordine con i giorni di ferie maturate nell'a.s. 2019-20.

Si ricorda alla S. V. che, nel caso di specie, al personale ATA laddove non rientrasse nella turnazione prevista dal contingente minimo e in tutti gli altri casi in cui la mancata prestazione lavorativa non è imputabile al lavoratore (art. 1256 c. c.), **non possono essere decurtati giorni di ferie maturate nel corso di questo anno scolastico**, le ferie vengono richieste dal lavoratore, a domanda, e conseguentemente non possono essere assegnate d'ufficio.

Varese 11/06/2020

La Segreteria Territoriale
CISL SCUOLA dei LAGHI
Francesco Falsetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Falsetti".

Da affiggere all'albo sindacale ai sensi della vigente normativa.